

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4440 del 05/09/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA). DITTA: BALDINI LUCA - CONSORZIO IRRIGUO VOLONTARIO BONCELLINO. PRATICA: RA05A0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4585 del 04/09/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. PG/2015/818400 del 09/11/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Sig. BALDINI LUCA, c.f. BLDLCU61T30D458U, in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO IRRIGUO BONCELLINO, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con contestuale occupazione di area demaniale, nei Comuni di Faenza e Bagnacavallo (RA), ad uso irriguo, assentita con det. 7696/2008 con scadenza al 31 dicembre 2015 (cod. pratica RA05A0023), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 2 punti di prelievo da Fiume Lamone, il primo ricadente nel Comune di Faenza (RA) ed il secondo nel Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censiti rispettivamente al fg. n.6, fronte mapp. n.3, coordinate UTM RER x:737935; y:918459 ed al fg. n.94, fronte mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;
- prelievo da destinarsi ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a 95 l/s ed un volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 90.000;
- occupazione in area demaniale tramite due attraversamenti, riguardanti:

- o condotta interrata avente diametro di pescaggio e di mandata pari a 150 mm, lunghezza di circa 5 m, ubicata in Comune di Faenza (RA);
- o condotta interrata avente diametro pari a 250 mm, lunghezza di circa 60 m, ubicata in Comune di Bagnacavallo (RA);

PRESO INOLTRE ATTO che con nota assunta al prot. n. PG/2023/0052081 del 23/03/2023, il Sig. **BALDINI LUCA**, in qualità di legale rappresentante del **CONSORZIO IRRIGUO BONCELLINO**, ha dichiarato:

- che in data 26/02/2023 l'opera di derivazione in sinistra idraulica da Fiume Lamone, ubicata nel Comune di Faenza (RA), è stata definitivamente rimossa ed i luoghi sono stati ripristinati, come si evince dalla documentazione fotografica trasmessa;
- che la derivazione avviene mediante un unico punto di prelievo in sinistra idraulica da Fiume Lamone ubicato nel Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n.94, fronte mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;
- che la portata massima di esercizio si riduce a l/s 60 ed il volume d'acqua complessivamente prelevato è pari a mc/annui 90.000;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001 e l.r. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO:

- del parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2023/0045707 del 14/03/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- del parere espresso dalla Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste E Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita' (PG/2023/122932 del 14/07/2023), con cui è stato comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto l'intervento risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, indicando la seguente prescrizione: *venga rilasciato il Deflusso Minimo Vitale (DMV)*;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere aggiornato nella misura pari a mc/s 0,44 nel periodo estivo (mag-sett) e nella misura pari a mc/s 0,53 in quello invernale (ott-apr);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 31/08/2023 la somma pari a 435,36 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 29/08/2008, nella misura di 401,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA05A0023;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. BALDINI LUCA, c.f. BLDLCU61T30D458U, in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO IRRIGUO VOLONTARIO BONCELLINO, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiale cod. pratica RA05A0023, come di seguito descritta:
 - prelievo superficiale esercitato in sinistra idraulica da Fiume Lamone tramite elettropompa nel Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n.94, fronte mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;
 - occupazione demaniale di una condotta interrata avente diametro pari a 250 mm, lunghezza di circa 60 m, ubicata in Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censita al fg. n.94, mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 60;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 90.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2038;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/08/2023;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 837,01 (dato dalla somma di 424,19 euro per il prelievo d'acqua più 412,82 euro per l'occupazione della condotta in area demaniale);
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 837,01 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiale rilasciata al Sig. BALDINI LUCA, c.f. BLDLCU61T30D458U, in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO IRRIGUO VOLONTARIO BONCELLINO (cod. pratica RA05A0023).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da:

- una elettropompa situata in sinistra idraulica per il prelievo superficiale da Fiume Lamone nel Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censita al fg. n.94, fronte mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;
- una condotta interrata avente diametro pari a 250 mm, lunghezza di circa 60 m, ubicata in Comune di Bagnacavallo (RA), su terreno di proprietà demaniale, censita al fg. n.94, mapp. n.87, coordinate UTM RER x:738841; y:918483;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 60 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 90.000;
3. Il prelievo avviene dal Fiume Lamone, codice corpo idrico IT080800000000007_8_9ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 837,01 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, possono essere determinati sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 837,01 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Deflusso minimo vitale (DMV)** – Il concessionario deve garantire il deflusso minimo vitale nella misura pari a mc/s 0,44 nel periodo estivo (mag-sett) e nella misura pari a mc/s 0,53 in quello invernale (ott-apr);
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. n. PG/2023/0045707 del 14/03/2023:

- a. È vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente

documento. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;

- b. Nelle sommità, nelle banche e al piede delle arginature, per consentire il transito con automezzi e macchine operatrici, le tubazioni dovranno essere inserite in tubi camicia in acciaio o plastica pesante, e rinfiacati di terreno. I tubi camicia, aventi caratteristiche meccaniche idonee a sopportare qualsiasi carico stradale, dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita del tubo camicia dovrà essere pure realizzato, se necessario per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua che dovesse provenire da perdite nelle tubazioni.
- c. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;
- d. Le condotte dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo o valvola di arresto del flusso.
- e. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per almeno 10 metri a monte e a valle dell'opera di presa, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, in modo da rendere l'impianto ben visibile. E' tassativamente vietato l'uso di diserbanti.
- f. Qualsiasi materiale od oggetti, diversi da sabbia e ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio e che possano interferire col deflusso delle acque, quali ramaglie, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e smaltiti secondo la normativa vigente.

- g. In caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi;
- h. I cavi elettrici per l'alimentazione di elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza.
- i. Il Concessionario dovrà fornire all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, egli provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;
- j. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e dei manufatti e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico;
- k. L'accesso all'area per l'ispezione e la manutenzione delle opere ammesse è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del

transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del Concessionario;

- l. Ogni modifica allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata, salvo gli interventi di sola manutenzione ordinaria per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;
- m. Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica.
- n. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio Territoriale;
- o. il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;
- p. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;

- q. Il Concessionario è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- r. Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata dal transito, con obbligo, da parte del concessionario, di adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, fino alla cessazione dell'allerta emessa;
- s. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;
- t. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza,

revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.